

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI

Via Galliccioli, 4 – 24121 BERGAMO

☎ 035/385.111 **Fax** 035/385.245

email: protocollo@pec.ats-bg.it

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

PERMETRINA 5%

PER IL PERIODO DI

24 MESI

Periodo presumibile:

Gennaio 2024 – Dicembre 2025

INDICE

- Art. n. 1: Oggetto della fornitura
- Art. n. 2: Durata del contratto, opzioni, proroga tecnica
- Art. n. 3: Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni
- Art. n. 4: Confezionamento, etichettatura e scadenza
- Art. n. 5: Prezzi, ordinazioni, consegne e resi
- Art. n. 6: Controllo sulle forniture
- Art. n. 7: Clausola di manleva
- Art. n. 8: Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. n. 9: Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)
- Art. n. 10: Obblighi specifici e responsabilità del fornitore
- Art. n. 11: Penalità
- Art. n. 12: Risoluzione del contratto
- Art. n. 13: Recesso unilaterale
- Art. n. 14: Cauzione definitiva
- Art. n. 15: Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta
- Art. n. 16: Vicende soggettive della ditta
- Art. n. 17: Subappalto
- Art. n. 18: Cessione del credito
- Art. n. 19: Esecuzione del contratto
- Art. n. 20: Efficacia del contratto
- Art. n. 21: Stipulazione del contratto
- Art. n. 22: Qualificazione del contratto
- Art. n. 23: Sospensione
- Art. n. 24: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione:
documento unico di valutazione dei rischi
- Art. n. 25: Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
- Art. n. 26: Clausole di legalità / integrità
- Art. n. 27: Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
- Art. n. 28: Controversie – Foro competente
- Art. n. 29: Norme finali di rinvio

Art. n. 1 – Oggetto della fornitura

L'oggetto della gara è la fornitura di permetrina 5% in tubi da 60 gr. (lotti dal n. 1 al n. 3) occorrenti alle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo (capofila), della Città Metropolitana di Milano e di Pavia, di seguito ATS.

I prodotti ed i quantitativi annui da fornire sono quelli indicati nell'art. 3 (Tabella fabbisogni) del presente Capitolato.

I quantitativi indicati sono comunque presunti, per cui l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, alle medesime condizioni esposte in offerta, nel limite del quinto di legge, tutta la maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che da parte dell'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

L'importo a base d'asta non superabile, **pena l'esclusione**, per ogni singolo lotto è definito nell'art. 2 del disciplinare di gara.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) sono pari a Euro 0,00 (zero).

Art. n. 2 – Durata del contratto e opzioni ex art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023

La durata del contratto è di 24 mesi e la decorrenza, presumibile dal 1.01.2024 al 31.12.2025, sarà precisamente indicata nello stesso.

E' tuttavia facoltà dell'ATS dare inizio al rapporto in data successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura occorrente per l'individuazione del nuovo contraente, avviata prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5 del presente Capitolato.

Possono essere esercitate altresì le eventuali ulteriori opzioni di cui all'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. n. 3 – Caratteristiche dei prodotti e fabbisogni

La precisa qualità delle merci costituisce elemento essenziale della fornitura.

I prodotti offerti dovranno essere i seguenti, con relativi fabbisogni, suddivisi in n. 3 lotti:

FABBISOGNI			ATS BERGAMO	ATS MILANO	ATS PAVIA	Totale nel biennio
LOTTO	descrizione	unità di misura				
1	Permetrina crema 5%, tubo da 60 gr.	Conf.	9.800			9.800
2	Permetrina crema 5%, tubo da 60 gr.	Conf.		2.200		2.200
3	Permetrina crema 5%, tubo da 60 gr.	Conf.			200	200

FABBISOGNI			ATS BERGAMO	ATS MILANO	ATS PAVIA	Totale nel biennio
LOTTO	descrizione	unità di misura				
Confezioni totali						12.200

I prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio. Le forniture potranno essere richieste con ordini frazionati. La scadenza del prodotto dovrà essere di almeno 24 mesi dalla data di consegna.

Art. n. 4 – Confezionamento, etichettatura e scadenza

Il confezionamento si distingue in:

Confezione primaria: il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il prodotto in esso contenuto; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono confezioni primarie i flaconi, le siringhe, i blister;

Confezione secondaria: è l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;

Imballaggio esterno: è lo scatolone esterno utilizzato per il trasporto, in cui al suo interno possono essere aggregate le singole confezioni (secondarie) dei Farmaci.

Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n.219 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Il confezionamento di ogni Prodotto dovrà consentirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità con le direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità 06/07/1999.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente (ex art. 73 D.Lgs. 219/2006), riportando chiaramente le seguenti informazioni:

- Denominazione del Prodotto;
- Forma farmaceutica;
- Dosaggio;
- Ditta produttrice e/o titolare dell'AIC;
- Codice AIC;
- Numero del lotto di produzione;
- Data di scadenza;
- Eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e ss.mm.ii.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione al pubblico, integra e provvista di fustella idoneamente annullata secondo le disposizioni del Min. Salute n. 44/80, n. 62/83 e n.51/84.

L'imballaggio esterno usato per la spedizione deve essere a norma di legge, di facile eliminazione e di scarso impatto ambientale; è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Ente Sanitario (imballaggio e confezioni "a perdere").

Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell'imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. L'imballaggio esterno deve, altresì, riportare la simbologia prevista per la corretta conservazione del Prodotto stesso. In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei Farmaci, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Farmaco e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei Farmaci ed eventuali successivi aggiornamenti. L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

I prodotti dovranno avere una scadenza di almeno 24 mesi dalla data di consegna.

Art. n. 5 – Prezzi, ordinazioni, consegne e resi

Prezzi

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione della fornitura, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA al 10% che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 60, del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dal secondo comma 1 del citato articolo 60.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29.

E' stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'aggiudicatario ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al comma successivo.

Il Responsabile del procedimento, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria terrà conto dell'Indice Istat FOI, al netto dei tabacchi, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'aggiudicatario la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'aggiudicatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate entro un anno solare dalla presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1644, primo comma, del Codice Civile.

Ordinazioni e consegne

L'aggiudicataria dovrà eseguire le consegne a proprio rischio, cura e spese, nelle quantità e secondo le modalità, i tempi ed i recapiti che saranno indicati nei buoni d'ordine che verranno emessi dalle ATS; in nessun caso saranno accettate offerte che prevedano un minimo d'ordine per l'evasione dell'ordine da parte della ditta aggiudicataria.

I tempi di consegna dovranno essere quelli indicati nei buoni d'ordine (5 gg. consecutivi per forniture urgenti e 10 gg. consecutivi per le forniture ordinarie); qualora non fossero espressamente indicati, i tempi di consegna non potranno comunque essere superiori a 10 (dieci giorni) consecutivi dalla data di emissione dell'ordine.

I documenti di trasporto dovranno obbligatoriamente indicare:

- il luogo di consegna della merce;
- gli estremi dell'ordine;
- il numero del lotto di produzione del prodotto;
- la data di scadenza.

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte dell'aggiudicatario qualora la merce venisse respinta.

Le attività di trasporto e consegna del prodotto oggetto della fornitura saranno effettuate dal fornitore nei luoghi sotto indicati:

- ATS di Bergamo – UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Padiglione n. – 24125 Bergamo – Borgo Palazzo n. 130;
- Magazzino Plurima Spa via Abbiategrasso 7/A Cisliano (MI)
- ATS di Pavia – via Indipendenza n. 3 - Pavia

Spese di imballaggio, trasporto e consegna sono a carico della ditta aggiudicataria.

Le consegne potranno avvenire, franco destino, anche in modo frazionato.

L'ATS potrà emettere i propri ordinativi facendo ricorso al Neca (Negozio Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come previsto dalle DD.GG.RR. n. 3076/2011 e n. 4601/2012, se consentito dall'infrastruttura regionale. In ogni caso, gli ordini saranno emessi tramite NSO/NRO.

Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell'imballo e confezionamento, farmaci viziati o difettosi, o non correttamente conservati nella fase di consegna; mancata corrispondenza fra i Farmaci richiesti ed i Farmaci consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nel presente documento) e/o difformità quantitativa (numero di Farmaci in eccesso) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal Verbale di Consegna (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Ente invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato. Si considerano farmaci con difformità qualitativa anche quei prodotti che non siano stati correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico, così come previsto dalla normativa vigente. Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i prodotto/i oggetto di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei farmaci non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria secondo quanto stabilito ai successivi paragrafi, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente le seguenti informazioni:

- il numero di protocollo e la data di emissione della Richiesta di Consegna;
- la data dell'avvenuta consegna;
- l'elenco dettagliato dei Prodotti consegnati con l'indicazione, con riferimento a ciascun prodotto:
 - codice AIC;
 - quantità (numero di confezioni);
 - data di scadenza;
 - numero identificativo del lotto di produzione;
 - data di produzione del lotto;
- l'elenco dei Prodotti eventualmente contestati;
- il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
- l'attestazione dell'avvenuta verifica sulla conformità del confezionamento di cui al paragrafo (avvertenze speciali);
- la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i Farmaci resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito.

In caso di ritiro per difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Ente Contraente, i Farmaci che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Ente stesso le modalità di ritiro e di sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, pena l'applicazione di quanto stabilito nel presente capitolato e fatte salve l'applicazione delle penali per il ritardo sulla consegna.

Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei farmaci non conformi, l'Ente può, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Inoltre, se, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei Farmaci non conformi, l'Ente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Ente per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Ente. Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi e della eventuale riconsegna.

In caso di reso per difformità quantitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Ente, i quantitativi consegnati in eccesso, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordando con l'Ente stesso le modalità del ritiro. Superato il limite massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro dei quantitativi consegnati in eccesso, l'Ente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Ente per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Ente. Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni/deterioramento subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

Art. n. 6 – Controllo sulle forniture

Le singole forniture non saranno considerate ammesse finché non saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento, cosicché, prima di tale dichiarazione, esse si considereranno come depositate per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

I prodotti forniti devono essere quelli offerti in gara. Non saranno accettati prodotti diversi da quelli offerti. Il controllo verterà sulla verifica della conformità dei requisiti tecnici della scheda tecnica con quelli specificatamente richiesti.

La vista e l'accettazione dei prodotti da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'ATS se non come

attestazione della quantità ricevuta: l'ATS, pertanto, si riserva il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

L'Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione, anche telefonica, i prodotti non conformi alle caratteristiche richieste con il presente Capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'ATS appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che i prodotti stessi dovessero subire.

Contestualmente l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le quantità rifiutate, senza alcun onere a carico della/e ATS.

Il giudizio delle persone incaricate dalla/e ATS, sulla qualità ed accettabilità dei prodotti richiesti, sarà inappellabile.

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 8 – Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

L'intera fornitura è regolamentata dal presente capitolato e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione della fornitura, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

Le fatture dovranno essere inviate all'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici delle ATS di Bergamo, della Città Metropolitana di Milano e di Pavia, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito www.indicepa.gov.it):

per ATS di Bergamo

Denominazione Ente:	ATS di Bergamo
Codice IPA:	atsb
Codice Univoco Ufficio:	7ZRYRC
Nome dell'Ufficio:	Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	04114400163
Partita IVA:	04114400163

eventuale

per ATS Città Metropolitana di Milano

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco Ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Nome dell'Ufficio:	
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	
Partita IVA:	09320520969

per ATS di Pavia

Denominazione Ente:	ATS di Pavia
Codice IPA:	atspv
Codice Univoco Ufficio:	UFHT21
Nome dell'Ufficio:	
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	
Partita IVA:	02613260187

Ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura) [eventuali];
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
SC. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Via Francesco Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Corso Italia, 52 – 20122 Milano

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
Via Indipendenza, 3 - 27100 Pavia

In mancanza delle informazioni sopra descritte e di quelle indicate nel D.M. n. 132 in data 24.08.2020, le fatture saranno respinte dall'Amministrazione.

Le fatture saranno respinte nei casi previsti dall'art. 1 del D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Ad ogni consegna, l'aggiudicatario presenterà la relativa fattura al competente ufficio dell'ATS, che ne effettuerà la prescritta liquidazione previa verifica che la quantità consegnata sia conforme al buono d'ordine ed a quanto indicato nel documento di trasporto, regolarmente sottoscritto dall'incaricato dell'ATS in segno di benestare.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, che verrà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto di ciascuna Amministrazione, saranno riconosciute solo le quantità eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato e in conformità agli ordinativi formulati.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve effettuare tale accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver verificato la regolarità di svolgimento del servizio.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato.

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Art. n. 9 – Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno

integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Per la disciplina della clausola T&T si deve fare riferimento alle DDGR n. XI/5408/2021 e n. XI/6605/2022.

Art. n. 10 – Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'ATS sia di terzi.

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine la ditta si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico della ditta;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

La ditta si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine la ditta è tenuta a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. n. 11 – Penalità

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna o per la sostituzione delle merci oggetto della fornitura, ovvero nel caso la fornitura fosse eseguita solo parzialmente, le ATS si riservano la facoltà di applicare, a loro insindacabile giudizio e senza formalità:

- per ogni giorno di ritardo una penale fino a un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, non superiore al 10% di detto ammontare contrattuale;

- per confezionamento ed etichettatura non conformi una penalità dall'1% al 5% dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna difformità;
- per consegna di prodotti con periodo di validità inferiore a quello richiesto:
 - la prima volta: segnalazione di non conformità;
 - dalla seconda: segnalazione di non conformità e penale dall'1% fino al 10 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di scadenza anticipata rispetto ad almeno 12 mesi.

Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali previsti dal presente capitolato, l'ATS si riserva la facoltà di applicare la penale fino ad 10% dell'ammontare netto contrattuale per ogni contestazione.

Per le inadempienze contestate, la ditta dovrà trasmettere all'ATS le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate alla ditta le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. n. 12 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione della fornitura);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la ditta medesima ovvero qualora la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;

- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle ATS, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ATS e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto della fornitura non autorizzato dalle ATS;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, anche su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ATS, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare alla ditta, in forma scritta, l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Art. n. 13 – Recesso unilaterale

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, ciascuna ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la ditta è obbligata a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;

- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS interessata, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le ATS hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'ATS, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, secondo i calcoli definiti dall'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023

Non è consentito il recesso da parte della ditta.

Art. n. 14 – Garanzia definitiva

Ai sensi degli art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta affidataria deve costituire una garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale, qualora quest'ultimo superi il valore di € 20.000,00=, o altra percentuale in base allo sconto praticato.

Se la ditta rientra nelle condizioni previste dall'art. 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto. La garanzia fidaiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del citato D. Lgs. 35/2023.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. n. 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti della ditta

Ciascuna ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dall'allegato II.14 del citato D.Lgs 36/2023. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte della ditta di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, la ditta, prima dell'inizio dell'erogazione della fornitura, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale della ditta stessa da comunicare a ciascuna ATS, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento della fornitura.

Art. n. 16 – Vicende soggettive della ditta

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della ditta, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Art. n. 17 – Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi la fornitura oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 119 del citato Decreto Legislativo, è consentito il subappalto

Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, la ditta dovrà provvedere al deposito, presso l'ATS, del contratto di subappalto e dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC., mentre il subappaltatore, entro il medesimo termine, in relazione alla prestazione subappaltata, dovrà produrre gli stessi certificati previsti per l'assegnazione dell'appalto, fatta eccezione per la cauzione e l'esibizione del fatturato, ove richiesti all'aggiudicatario.

Infine, in caso di subappalto, la ditta dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa ditta al subappaltante o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'accertamento, anche durante la vigenza del contratto, di informazioni positive antimafia riguardanti il subappaltatore, determina la revoca dell'autorizzazione del subappalto.

Art. n. 18 – Cessione del credito

Con delibera n. 480/2021, l'ATS di Bergamo ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Per le altre ATS: la cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 120, comma 12 ed alla disciplina dell'allegato II.14, del D. Lgs. 36/2023.

Art. n. 19 – Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione di ciascun contratto sarà la città dove ha sede ciascuna ATS e la ditta dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ogni ATS le dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

Art. n. 20 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa alla presente fornitura, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la ditta, mentre per le ATS lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

Art. n. 21 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

Ciascuna ATS procederà a stipulare il proprio contratto con la ditta in modalità elettronica, secondo le indicazioni di ciascuna ATS, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico alla ditta le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico della ditta sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

L'imposta di bollo a carico del fornitore va assolta in modalità virtuale previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli oneri a carico della ditta dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

Art. n. 22 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblica fornitura.

Art. n. 23 – Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. n. 24 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla

fornitura eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

Ogni ATS darà indicazioni alla ditta in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento della fornitura in argomento.

Pertanto, conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

Art. n. 25 – Procedure di affidamento in caso di fallimento della ditta o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dalla ditta originaria in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 26 – Clausole di legalità/integrità

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (per l'ATS di Bergamo delibera n. 52/2016, per l'ATS della Città Metropolitana di Milano, delibera n. 41 del 22.01.2021 e per l'ATS di Pavia, delibera n. 22/2018), accessibili sul sito internet aziendale (www.ats-bg.it; www.ats-milano.it; www.ats-pavia.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi le ATS stesse, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

La ditta deve prendere conoscenza del/i suddetto/i Codice/i adottato/i dall'ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalla/e ATS (delibera n. 397/2022 per ATS di Bergamo, delibera n. 109 del 31.01.2023 per l'ATS Città Metropolitana di Milano e delibera n. 67/2023 per l'ATS di Pavia).

La ditta ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta (modulo dichiarazione aggiuntiva al DGUE) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. n. 27 – Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS di Bergamo.

L'ATS e la ditta sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Art. n. 28 – Controversie - Foro competente

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro del/i capoluogo/hi dove ha/hanno sede la/e (singole) ATS, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la ditta non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. n. 29 – Norme finali di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al D. Lgs. 36/2023, al Codice Civile, nonché alla normativa comunitaria di specie (Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) ed agli usi ed alle consuetudini.

Il presente capitolato d'appalto si compone di 29 articoli redatti su complessive 19 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 27 del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell'ATS in conformità alle vigenti disposizioni
(D.lgs 82/2005 e disposizioni attuative)